

Distribuzione della somma ricavata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8888 del 03/04/2025 (Rv. 674486-01)

Opposizioni - agli atti esecutivi - Domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. - Ambito di applicazione - Ipotesi diverse da quelle espressamente previste - Esclusione - Conseguenze.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titolo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8888 del 03/04/2025 (Rv. 674486-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_510